



**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione IV – Risorse strumentali

Tel: 0461 201482
e mail: appalti@regione.taa.it
pec: appalti@pec.regione.taa.it



ALL. 2

CAPITOLATO SPECIALE

**RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN UN UNICO LOTTO, DEI SOTTO
ELENCATI SERVIZI:**

- 1. gestione del bar interno al Palazzo di Giustizia di Trento - L. Pigarelli n. 1 (Punto di ristoro n. 1);**
- 2. somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da collocare negli appositi spazi del Palazzo di Giustizia - L. Pigarelli, n. 1 a Trento e presso il palazzo della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, - Via A. Gazzoletti n. 2 – Trento (Punti di ristoro n. 1 e 2);**
- 3. gestione del bar interno attiguo all’aula consiliare (buvette) presso la sede della Regione in Trento, Via Gazzoletti n. 2 (Punto di ristoro n. 3).**

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE - PARTE AMMINISTRATIVA

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato speciale (parte amministrativa e parte tecnica) si definiscono come segue i termini sotto riportati:

REGIONE: Regione Autonoma Trentino – Alto Adige /Südtirol

Stazione appaltante – Amministrazione concedente – Concedente -Amministrazione:

per Stazione appaltante o Amministrazione concedente si intende la Regione.

Concessionario: operatore economico aggiudicatario e firmatario della concessione di servizio.

Concessione: affidamento in concessione dei servizi oggetto di questo appalto.

Titoli abilitativi: l'insieme delle autorizzazioni, delle segnalazioni certificate di inizio attività, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, quale che sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa vigente o sopravvenuta, sono necessari per l'esercizio delle attività oggetto di concessione.

Piano Economico Finanziario (PEF): indica il documento recante l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, presentato in sede di gara secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara e allegato al contratto.

RUP: il responsabile del procedimento di gara;

DEC: il Direttore dell'esecuzione del contratto/Referente dell'amministrazione giudiziaria.

Punti di ristoro:

1.: Art. 1A o punto di ristoro n. 1

2: Art. 1B o punto di ristoro n. 2

3: Art. 1C o punto di ristoro n. 3

4: Art. 1D o eventuale punto di ristoro n. 4

Art. 1

Oggetto e descrizione del servizio

1. Il presente affidamento ha ad oggetto una concessione di servizi, come definita dall'Allegato I.1, all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, ossia i: *"contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo"*.

2. In coerenza con la natura dell'affidamento al Concessionario non viene corrisposto alcun corrispettivo in denaro da parte dell'Amministrazione concedente per il servizio prestato.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio oggetto della concessione e di introitare i proventi derivanti dall'esercizio di tale attività con completa assunzione del **rischio operativo**.

3. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol un canone annuo, stimato su base annua per l'occupazione dello spazio pubblico in uso.

4. Ai fini dell'esecuzione del servizio oggetto di concessione, l'Amministrazione concedente mette a disposizione del Concessionario i locali indicati all'art. 2 del Capitolato speciale – parte tecnica, come da planimetrie allegate. La concessione in uso dei locali trova la propria causa nella concessione dei servizi oggetto del contratto. La messa a disposizione dei locali non costituisce locazione di unità immobiliari ad uso commerciale e, pertanto, non è sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane contenuta nella legge 392/1978. Trattandosi di concessione di servizi, non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale: il Concessionario si impegna a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo, a seguito della scadenza o della risoluzione anticipata, per qualsiasi causa, del contratto.

Art. 1A

Servizio di gestione del bar interno al Palazzo di Giustizia di Trento in L. Pigarelli n. 1 e di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da collocare negli appositi spazi messi a disposizione nel Palazzo di Giustizia di Trento (PUNTO DI RISTORO N. 1)

1. Oggetto del servizio è la gestione del bar interno presso il Palazzo di Giustizia di Trento, sito in Largo Luigi Pigarelli n.1. Il servizio consiste nella somministrazione di bevande e di alimenti. La somministrazione deve avvenire quotidianamente, escluse le festività infrasettimanali, dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 7.30 alle ore 17.00, presso i locali siti al piano rialzato dell'edificio, appositamente concessi in uso dalla Regione. Le eventuali modifiche di orario, per particolari ed eccezionali esigenze del concessionario o degli Uffici che hanno sede nell'edificio e i periodi di chiusura per ferie saranno concordati con il Referente dell'Amministrazione giudiziaria/Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. L'attività di somministrazione di bevande e di alimenti può essere rivolta unicamente alle persone che svolgono la loro funzione all'interno del Palazzo di Giustizia ed agli utenti che a vario titolo vi accedono. E' compito del concessionario vigilare ed eventualmente verificare che i clienti abbiano titolo ad accedere al bar interno.

3. E' vietata la pratica di qualunque tipo di gioco, indipendentemente dalla natura, dal genere, dallo strumento o dal sistema utilizzati. Sono vietati altresì attività e comportamenti che possano turbare od impedire il regolare svolgimento dell'attività degli Uffici giudiziari, o che non siano comunque strettamente pertinenti con la mera attività di somministrazione di bevande e di alimenti.

4. Il concessionario assume a proprio carico ogni rischio di carattere economico legato alla conduzione del bar e qualsiasi responsabilità – civile, penale, amministrativa – derivante da obblighi normativi in materia fiscale o contributiva, nonché in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, connessa all'esecuzione del servizio. La Regione è perciò sollevata da ogni onere e responsabilità al riguardo.

5. Rimane a carico del concessionario ogni adempimento amministrativo o autorizzativo propedeutico all'avvio dell'attività di gestione del bar interno al Palazzo di L. Pigarelli n. 1 e di somministrazione di bevande e di alimenti per mezzo di distributori automatici.

6. Il concessionario provvede a propria cura e spese alla raccolta differenziata ed al corretto smaltimento di tutti i rifiuti connessi all'utilizzo del servizio bar.

7. L'Impresa aggiudicataria dovrà altresì garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da collocare, a propria cura e spese, nello spazio assegnato presso il Palazzo di Giustizia di Trento (V. Planimetria allegata).

8. Al predetto fine il concessionario si impegna ad installare presso il predetto Palazzo di Giustizia, a propria cura e spese, un distributore automatico di alimenti preconfezionati ed uno di bevande calde e fredde. La Regione provvede all'allacciamento di tutti i distributori alla rete elettrica e di quelli relativi alle bevande anche alla rete idrica. Le tipologie dei distributori automatici e dei relativi prodotti sono indicate dettagliatamente all'art. 10 del presente Capitolato Speciale - parte tecnica.

9. I distributori devono essere conformi alla normativa in vigore e dotati di tutti i dispositivi e requisiti di sicurezza.

10. In fase di installazione dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni ed istruzioni fornite dall'Ufficio Tecnico e manutenzioni della Regione o dal Referente dell'Amministrazione giudiziaria/Direttore dell'esecuzione del contratto. Ogni modificazione, aggiunta o innovazione circa le caratteristiche ed il funzionamento dei distributori è subordinata a preventiva autorizzazione del medesimo Ufficio o Referente dell'Amministrazione giudiziaria/Direttore dell'esecuzione del contratto (il Referente sarà indicato sul contratto di concessione del Servizio).

11. Il servizio offerto dai distributori automatici deve essere garantito 24 ore su 24 senza alcuna interruzione, per tutti i giorni della settimana, festivi inclusi. Il concessionario garantisce e verifica, se necessario anche quotidianamente, il costante e corretto funzionamento dei distributori automatici.

12. I distributori automatici dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e alle norme di prevenzione incendi; dovranno rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge; dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore; dovranno possedere

le necessarie omologazioni e il marchio CE ed essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti.

Art. 1B

Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da collocare negli appositi spazi del palazzo della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, - Via A. Gazzoletti n. 2 – Trento (PUNTO DI RISTORO N. 2).

1. Il concessionario garantisce il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da collocare, a propria cura e spese, presso lo spazio della Regione in Trento, indicato all'art. 2 del Capitolato speciale – parte tecnica.

2. Il numero dei distributori automatici richiesti e la tipologia degli alimenti sono dettagliatamente descritti nel presente Capitolato speciale – parte tecnica.

3. La Regione provvede all'allacciamento dei distributori alla rete elettrica e alla rete idrica del palazzo.

4. I distributori devono essere conformi alla normativa in vigore e dotati di tutti i dispositivi e requisiti di sicurezza.

5. In fase di installazione dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni ed istruzioni fornite dall'Ufficio Tecnico e manutenzioni della Regione/Direttore dell'esecuzione del contratto. Ogni modificazione, aggiunta o innovazione circa le caratteristiche ed il funzionamento dei distributori è subordinata a preventiva autorizzazione del medesimo Ufficio/ Direttore dell'esecuzione del contratto.

6. I distributori automatici dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e alle norme di prevenzione incendi; dovranno rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge; dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore; dovranno possedere le necessarie omologazioni e il marchio CE ed essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti.

Art. 1C

Servizio di gestione del bar interno attiguo all'aula consiliare (buvette) presso la sede della Regione in Trento, Via Gazzoletti n. 2/entrata P.zza Dante. (PUNTO DI RISTORO N. 3)

1. Il concessionario garantisce il servizio di gestione del bar interno attiguo all'aula consiliare (buvette), presso l'apposito spazio a ciò adibito, in occasione di tutte le sedute del Consiglio regionale e del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, con apertura mezz'ora prima dell'inizio di ogni seduta e con orario continuato per tutta la sua durata, eventualmente anche in orario notturno e festivo. Le date e gli orari delle rispettive sedute, sono reperibili al link: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/convocazioni/Pages/sintesi-dei-contenuti.aspx>

2. E' vietata la pratica di qualunque tipo di gioco, indipendentemente dalla natura, dal genere, dallo strumento o dal sistema utilizzati. Sono vietati altresì attività e comportamenti che possano turbare od impedire il regolare svolgimento dell'attività degli Uffici regionali, o che non

siano comunque strettamente pertinenti con la mera attività di somministrazione di bevande e di alimenti.

3. A titolo esemplificativo – il Calendario delle sedute del Consiglio Provinciale predisposto per il 2025, è reperibile all'indirizzo internet sopra citato. Ordinariamente le Assemblee consiliari si svolgono una volta al mese per 3 giorni consecutivi. Di consuetudine si prevedono delle pause durante il mese di agosto. Sono prevedibili sedute straordinarie.

4. Il concessionario deve garantire l'apertura della buvette in tutti i giorni in cui si svolgono i lavori dell'Assemblea; le modalità di erogazione del servizio e i prezzi praticati sono quelli previsti per il bar interno al palazzo di Giustizia di L. Pigarelli n. 1.

Art. 1 D

Servizio eventuale di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso il Tribunale di Rovereto, Corso Rosmini 65. (PUNTO DI RISTORO N. 4)

1. In corso di esecuzione del contratto, la Regione si riserva la facoltà di estendere la somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici presso il Palazzo di Giustizia di Rovereto, in Corso Rosmini 65.

2. La stessa quantità e tipologia di distributori automatici, nel caso, dovrà essere installata presso il Palazzo di Giustizia di Rovereto.

Art. 2

Obblighi a carico Concessionario

1 Il Concessionario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

2. La stipulazione del contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle disposizioni contenute nella presente concessione, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte del Concessionario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali pattuiti, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto del contratto medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

5. Il Concessionario è tenuto alla gestione di ogni servizio affidato secondo le modalità e gli obblighi stabiliti nel presente capitolato. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

6. Il concessionario è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 3

Obblighi a carico dell'Amministrazione Concedente

1. L'Amministrazione Concedente provvede a mettere a disposizione:

i locali e la fornitura degli arredi, attrezzature mobili ed elettrodomestici (di cui verrà redatto verbale di consegna in contraddittorio ad avvio di servizio);

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle attrezzature fisse e mobili.

Art. 4

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#), "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni e integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il [D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51](#), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle nella lettera di invito.

4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:

- a.1) il Capitolato, comprensivo della parte amministrativa e della parte tecnica;
- a.2) l'offerta tecnica presentata dall'Operatore economico;
- a.3) l'offerta economica presentata dall'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera);
- a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.4 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
- a.5) i DUVRI;
- a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto, resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 36/2023;
- a. 7) Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis del D.Lgs. 81/2008 (preposto ai fini della attività);

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Art. 6

Durata del contratto

1. Il servizio oggetto di affidamento avrà una durata di quattro (4) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, l'Amministrazione Concedente può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023: *" In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con il Concessionario qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto"*.

4. L'Amministrazione Concedente esercita tale opzione informando il Concessionario mediante posta elettronica certificata.

Art. 7

Canone di concessione – Valore della concessione

1. Il prezzo del canone relativo al servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati, si intende offerto dal Concessionario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il canone annuo che il Concessionario si obbliga a pagare all'Amministrazione concedente per l'esercizio della concessione è dato dal corrispettivo annuale a rialzo, o quantomeno pari alla base di gara, offerto dal Concessionario in sede di gara.

3. L'obbligo di versare all'Amministrazione il canone offerto decorre dalla data di consegna dei locali, secondo le modalità e i tempi che saranno stabiliti in sede di stipula.

4. Il valore complessivo presunto della Concessione è stato stimato, ai sensi dell'art. 179 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in circa Euro **600.000,00** al netto dell'IVA (valore complessivo per l'intera durata quadriennale del contratto) a cui vanno aggiunti Euro 88.200,00 per mesi 6 di eventuale proroga tecnica.

5. Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, il valore della Concessione posto a base di gara comprende i costi del personale stimati dall'Amministrazione regionale sulla base del CCNL ristorazione collettiva e commerciale, Turismo e Pubblici Esercizi 2024-2027 e integrativo provinciale 2023. Tale valore, stimato nel Piano Economico Finanziario predisposto dall'Amministrazione, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario che, come meglio esplicitato al successivo "Rischi della Concessione", assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione dei servizi di Gestione bar e piccola ristorazione.

6. L'Amministrazione, ai fini della determinazione del valore suddetto, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 ha determinato il „*valore della concessione, in base al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA*”.

7. L'importo degli oneri di sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali è stato stimato in Euro 0,00 (euro zero) per i complessivi quattro (4) anni.

Art. 7 bis

Revisione del canone concessorio

1. Al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, come previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, modificato dal D.Lgs. 209/2024, il canone concessorio è soggetto a revisione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichi una variazione – in aumento o in diminuzione – del costo della vita, superiore al 5% (cinque per cento), rilevata mediante l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), su base trimestrale.

2. L'aggiornamento si applica nella misura dell'80% (ottanta per cento) della quota eccedente la soglia del 5% rispetto all'indice FOI rilevato nel trimestre di stipula del contratto. Tale margine del 5% costituisce alea normale del contratto e resta a carico delle Parti.

3. Il calcolo della variazione avviene confrontando l'indice FOI del trimestre in cui è presentata l'istanza di revisione (o in cui è disposta d'ufficio) con quello relativo al trimestre della stipula del contratto. La revisione potrà essere richiesta o applicata trascorsi almeno dodici mesi dalla stipulazione del contratto, e successivamente, con cadenza annuale.

4. La revisione può essere attivata su istanza dell'Operatore economico o d'ufficio da parte dell'Amministrazione concedente. L'esito della revisione sarà comunicata all'altra Parte tramite PEC. In assenza di contestazione motivata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione, l'aggiornamento si intenderà accettato per silenzio-assenso.

5. La revisione ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione dell'indice che ha determinato lo scostamento rilevante.

6. Qualora insorgano contestazioni motivate relative all'aggiornamento del canone, le Parti si impegnano a tentare una conciliazione amichevole entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato accordo, la controversia sarà risolta secondo quanto previsto dal contratto o, in mancanza, secondo la normativa vigente in materia di risoluzione delle controversie.

7. In caso di eventi straordinari, quali mutamenti normativi o economici rilevanti non prevedibili al momento della stipula del contratto, che incidano significativamente sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, le Parti si incontreranno per valutare una revisione straordinaria del canone, al fine di ristabilire tale equilibrio.

8. Le Parti si riservano di adeguare la disciplina della revisione del canone in conformità a eventuali futuri aggiornamenti legislativi o regolamentari che intervengano nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 8

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il/i direttore/i dell'esecuzione (DEC) e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente allo stesso.
2. Il nominativo del/i direttore/i dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 9

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il/i direttore/i dell'esecuzione, d'intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo al Concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il Concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione Concedente per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora il Concessionario non adempia, l'Amministrazione Concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Concessionario. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal Concessionario. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con il Concessionario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dal Concessionario.
6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso in cui il Concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il Concessionario è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10

Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12

Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13

Modalità di pagamento del canone a favore della Regione

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuale il cui importo minimo è quantificato in **€ 1.000,00.=** e potrà essere oggetto di rialzo da parte del Concessionario in sede di offerta.

2. Il Concessionario è tenuto altresì a corrispondere l'importo forfettario annuo di Euro 1.200,00 (milleduecentoeuro/00) al netto degli oneri fiscali, per spese riguardanti il consumo di energia elettrica e acqua dei distributori automatici.

3. Il canone annuo che il Concessionario si obbliga a pagare, maggiorato dell'Iva, deve essere versato in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 5 del mese iniziale di ogni trimestre.

4. Alla scadenza concordata la Regione emetterà un bollettino PagoPa in favore del Concessionario per il pagamento del canone.

Art. 14

Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13.

Art. 15

Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione Concedente ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il Concessionario si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. L'Amministrazione Concedente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta il Concessionario è chiamato a rispondere all'Amministrazione Concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. L'Amministrazione Concedente, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16

Vicende soggettive del Concessionario

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Concessionario di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Concedente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione Concedente, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di concessione sono efficaci e opponibili all'Amministrazione Concedente qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Concedente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte del Concessionario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione Concedente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18

Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 , per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del Codice, previa preventiva richiesta in sede di offerta di idonea qualificazione; in materia di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, let. B) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

- a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

- c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. Non è ammesso, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, il subappalto a cascata, al fine di garantire la massima qualità del servizio, la corrispondenza dello stesso alle esigenze della Stazione appaltante e a quanto offerto dall'Operatore economico ed, altresì poiché, stante la presenza di diversi livelli di disabilità in capo all'utente residente, si ritengono presenti condizioni tali da imporre una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto del contratto.

Art. 19

Tutela dei lavoratori

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20

Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella concessione

1. AI sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative **non inferiori** a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva" ed integrativo provinciale (CNEL, settore commercio: H5Y,H05Z). Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL (tredicesima e quattordicesima);

- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) permessi retribuiti (ROL) ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 21

Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. In considerazione della natura e delle dimensioni ridotte della concessione, nonché dell'esiguo numero di lavoratori impiegati, non si applica l'obbligo di esecuzione del contratto mediante il coinvolgimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

2. Rimane comunque la facoltà dell'O.E. valutare, su base volontaria, il possibile inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso percorsi di inclusione attivabili nella Provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

Art. 22

Sicurezza

1. Il Concessionario si impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione contro gli infortuni, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

3. Il Concessionario si impegna ad adottare tutti i mezzi e le misure necessari per garantire la piena conformità alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, con riferimento allo specifico oggetto del presente capitolato.

Art. 23

Elezione di domicilio del Concessionario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale del Concessionario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Regione autonoma di Trento/altra stazione appaltante, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016.

Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25

Garanzia definitiva

1. Per la costituzione della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del d. lgs. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Il Concessionario impegna a costituire entro la stipulazione del contratto un fondo di garanzia pari almeno a euro 4.000,00 dovuti per l'intera durata del contratto.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

5. Nel caso di integrazione del contratto, il Concessionario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

6. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 19 gennaio 2023, n. 31 del Ministero delle Imprese. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cauzionale), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla Stazione appaltante".

La scheda tecnica deve inoltre indicare:

- alla voce "Stazione appaltante": la denominazione, i riferimenti e l'indirizzo PEC della Regione (appalti@pec.regione.taa.it e struttura competente – Ripartizione IV – risorse strumentali);
- alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura": la descrizione del servizio e il CIG.

7. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi agli schemi tipo sopra indicati. Eventuali condizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 non saranno ritenute valide né opponibili all'Amministrazione.

Art. 26

Responsabilità per custodia e obblighi assicurativi

1. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge (artt. 1766 e ss. del cod. civ.), il Concessionario è riconosciuto custode e, pertanto, responsabile dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione concedente, dei relativi impianti e di tutto quanto in essi contenuto a qualsiasi titolo; egli inoltre è direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente e verso terzi per eventuali danni causati a persone o a cose, dipendenti da tutto ciò che ha in custodia.

2. Il Concessionario, in relazione agli obblighi assunti con la presente concessione, espressamente solleva l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'Amministrazione concedente, sia del Concessionario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione della concessione.

3. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

4. A tale scopo il Concessionario si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione concedente viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

5. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati all'Amministrazione concedente derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

6. A titolo non limitativo la polizza assicurativa deve espressamente comprendere le seguenti specifiche garanzie:

- per danni, derivanti da incendio e/o scoppio o da qualsiasi altra causa, alle cose del committente, alle cose di terzi, alle cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute a qualsiasi titolo;
- per danni derivanti da allagamento e per quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
- per i danni da esalazioni fumogene o danni comunque derivanti da inquinamento accidentale di qualsiasi tipo;
- per i danni ai locali nei quali si svolge l'attività ed a quanto in essi contenuto;
- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio.

7. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro e per anno di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose e persone.

8. L'Amministrazione concedente è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario durante l'esecuzione della concessione.

9. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione concedente prima dell'inizio del servizio.

Art. 27

Interruzione del servizio

1. Il Concessionario deve garantire la continuità del servizio.

2. Sono consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione dei servizi nei seguenti casi:

a. Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del Concessionario.

Nel caso di scioperi dei dipendenti il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione la data di inizio dello sciopero almeno cinque giorni prima dello stesso. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio; a tal fine potranno essere concordate tra Concessionario e l'Amministrazione le soluzioni più idonee a limitare il disagio arrecato.

b. Interruzione temporanea del servizio causa guasto.

In caso di guasto di apparecchiature o attrezzature, che impedisca la produzione o la conservazione di prodotti impedendone quindi la vendita, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio; a tal fine potranno essere concordate tra Concessionario e l'Amministrazione le soluzioni più idonee a limitare il disagio arrecato. Dovrà comunque essere garantito e dimostrato il mantenimento della catena del freddo per tutti i prodotti che richiedono conservazione a temperatura controllata.

c. Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore

Interruzione totale del servizio per causa di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti.

3. Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o la sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che determina la facoltà per l'Amministrazione di applicare le penali previste all'art. 28 ovvero, nelle ipotesi più gravi, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 29. In tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti.

Art. 28

Penali

1. La violazione delle disposizioni espresse in contratto e capitolato, il compimento da parte del concessionario, o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni o condotte che pregiudichino l'integrità o la continuità del servizio, ledano alla convenienza del luogo, comportano l'applicazione delle penali come di seguito determinate, fatte in ogni caso le ipotesi di revoca della concessione a seguito dell'esercizio della risoluzione del contratto.

	Inadempimento	Importo della penale
1	Mancato rispetto del termine per l'avvio del servizio, stabilito nel verbale di avvio/sopralluogo di cui all'art. 7 del capitolato speciale – parte amministrativa. Per ogni giorno di ritardo:	€ 50,00
2	Assenza del servizio in presenza o di chiusura non autorizzata dei punti di ristoro n. 1 e n. 3. Per singolo giorno di assenza:	€ 100,00
3	Inosservanza degli orari di apertura al pubblico, per i punti di ristoro n. 1 e n. 3:	€ 50,00
4	Omissione nella pulizia e/o nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature fornite dalla concedente e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio. Per ogni episodio riscontrato:	€ 50,00
5	Omessa pulizia e igiene dei locali resi disponibili per il punto di ristoro n.1 e n. 3. Per ogni verifica effettuata:	€ 50,00
6	Omessa trasmissione delle fatture quietanzate relative al subappaltatore (fatta salva la diversa ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento in caso di omissione del pagamento ex art.12 lettera s della concessione contratto). Per ogni episodio riscontrato:	€ 50,00
7	Ritardo nel rimborso dei consumi relativi alle utenze elettriche e idriche (se previsto) e/o ritardo installazione di contatori secondo le disposizioni del presente capitolato. Per singola utenza e mese di ritardo:	€ 50,00
8	Mancata o ritardata corresponsione del canone di concessione. Per ogni giorno di ritardo:	€ 50,00
9	Mancata installazione o "fuori uso" di uno o più distributori automatici, per ogni giornata trascorsa:	€ 30,00
10	Omessa segnalazione, di prodotti o ingredienti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici, somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal Disciplinare. Per ogni episodio riscontrato:	€ 100,00
11	Scorrettezza nei rapporti con l'utenza, indecorosità nel comportamento. Per ogni episodio contestato:	€ 100,00
12	Altre omissioni, inadempienze anche parziali, violazioni delle disposizioni presenti in contratto, capitolato amministrativo e tecnico, per ogni episodio riscontrato:	€ 100,00

2. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da esplicita contestazione dell'inadempienza, fatta salva la possibilità per il Concessionario di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione Concedente, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al Concessionario in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'applicazione della penale è indipendente dai diritti spettanti all'Amministrazione Concedente in conseguenza delle inadempienze o violazioni contrattuali verificatesi.

7. Il pagamento della penale dovrà avvenire entro 8 giorni dalla eventuale notifica di non accettazione delle controdeduzioni.

Art. 29

Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. Il Concessionario deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con il Concessionario, autorizzando

una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 30

Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) il mancato rispetto di quanto offerto;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro dieci giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dall'Amministrazione Concedente;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione Concedente presso il Concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione Concedente stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 4 del presente capitolato;
- l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- o) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- p) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e

strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

2. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione Concedente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Concessionario.

Art. 31

Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 32

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 33

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol (...)."

2. Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione Concedente i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

3. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Concedente e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Amministrazione Concedente verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il Concessionario comunica all'Amministrazione Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione Concedente deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 34

Obblighi in materia di legalità

1. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione adottata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, conforme al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 e contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione per il triennio 2024–2026, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 30 gennaio 2024, disponibile nel portale Amministrazione trasparente al seguente link: <https://www.regione.taa.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/Piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-PIAO-della-Regione-Autonomia-Trentino-Alto-Adige-Suedtirol-per-il-triennio-2024-2026>.

2. Il mancato rispetto della suddetta politica costituisce grave inadempimento e può comportare la risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Concedente qualsiasi illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di propri rappresentanti, dipendenti o agenti.

Art. 35

Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del Concessionario.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 36

Sicurezza e DUVRI

1. L'aggiudicatario assicura il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La stazione appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

3. Con riferimento ai rischi da interferenza, individuabili per le prestazioni concretamente svolte presso le strutture indicate, non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Concedente nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato.

4. Ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis del D.Lgs. 81/2008, l'aggiudicatario è tenuto a indicare espressamente alla Stazione Appaltante il personale che svolge la funzione di preposto nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, anche ai fini della corretta gestione dei rapporti di coordinamento e cooperazione.

5. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà contattare l'Ufficio Appalti, contratti ed economato (pec: appalti@pec.regione.taa.it) per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.

Art. 37

Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione Concedente, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Il Concessionario con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. Il Concessionario con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" ed in particolare dell'art. 1 comma 3 che estende le disposizioni del Codice medesimo "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

5. Il Concessionario si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati dell'esecuzione del contratto, in relazione al ruolo ed all'attività esercitati, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento.

6. La violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'Impresa e comporta la responsabilità di quest'ultima in merito ai danni arrecati alla Regione in conseguenza della risoluzione medesima.

Art. 38

Norma di chiusura

1. Il Concessionario avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA

Art. 1

La procedura ha ad oggetto:

Art. 1A

(PUNTO DI RISTORO N. 1)

- gestione del bar interno al Palazzo di Giustizia di Trento in L. Pigarelli n. 1 e servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da collocare negli appositi spazi messi a disposizione in:

- L. Pigarelli n. 1 a Trento;

- L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere la somministrazione di distributori automatici presso il Palazzo di Giustizia di Rovereto, in Corso Rosmini 65.

Art. 1B

(PUNTO DI RISTORO N. 2)

- somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da collocare negli appositi spazi del palazzo della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, - Via A. Gazzoletti n. 2 – Trento.

Art. 1C

(PUNTO DI RISTORO N. 3)

- gestione del bar interno attiguo all'aula consiliare (buvette) presso la sede della Regione in Trento, Via Gazzoletti n. 2/entrata P.zza Dante.

Art. 1D

(PUNTO DI RISTORO N. 4)

Servizio eventuale di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso il Tribunale di Rovereto, Corso Rosmini 65.

1. In corso di esecuzione del contratto, la Regione si riserva la facoltà di estendere la somministrazione di distributori automatici presso il Palazzo di Giustizia di Rovereto, in Corso Rosmini 65.

Art. 2

Locali presso i quali svolgere i servizi di gestione Bar in L. Pigarelli n. 1 a Trento e ubicare i distributori automatici in L. Pigarelli n. 1 e in Via Gazzoletti n. 2 a Trento.

1. Ai fini dell'esecuzione del servizio, la stazione appaltante mette a disposizione del concessionario, per tutta la durata del contratto, il locale già adibito a bar interno al Palazzo di Giustizia, con annesso locale deposito e spazio ora adibito per i distributori automatici – piano rialzato, con l'aggiunta di uno spogliatoio al piano interrato. Il locale adibito a bar viene reso disponibile con gli arredi e le attrezzature presenti e di proprietà della Regione. Al presente Capitolato tecnico si allegano le relative planimetrie esplicative.

2. L'unità immobiliare, come descritta al comma 1 per il locale bar, ha una superficie netta pari a ca. mq. 23, per il locale deposito di ca. mq. 5. e per il locale spogliatoio di ca. mq. 10, il tutto come apparente dalla planimetria esplicativa.

3. I locali non sono dotati di servizi igienici di uso esclusivo, ma il concessionario può utilizzare i servizi igienici collocati sul medesimo piano del locale bar (lato sud).

4. Delle aree descritte nel comma 1 potrà anche essere presa visione con sopralluogo – NON obbligatorio – previsto dal disciplinare di gara, previo accordo con la Stazione appaltante.

5. Per l'attività di distribuzione di bevande calde e fredde e alimenti di ristoro nel Palazzo della Regione in Via Gazzoletti n. 2, viene messo a disposizione del concessionario il locale già adibito a bar interno al Palazzo della Regione. Al presente Capitolato Tecnico vengono allegate le relative planimetrie.

6. Per il servizio di gestione del bar interno attiguo all'aula consiliare (buvette), presso la sede della Regione in Trento, Via Gazzoletti n. 2/entrata anche da P.zza Dante si allega planimetria esplicativa.

7. Delle aree descritte nei commi 5 e 6 potrà anche essere presa visione con sopralluogo – NON obbligatorio – previsto dal disciplinare di gara, previo accordo con la Stazione appaltante.

8. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto la ditta si impegna ad installare i distributori convenuti in sede contrattuale.

9. Al termine di ciascuna giornata di lavoro, il concessionario è tenuto a chiudere a chiave il locale bar di L. Pigarelli n. 1, ricevuto in concessione.

10. La stazione appaltante – o gli Uffici preposti del Palazzo di Giustizia di L. Pigarelli n. 1 (ed eventualmente del Palazzo di Corso Rosmini 65 a Rovereto) - conserva copia delle chiavi dei locali affidati al concessionario, al fine di poter accedere agli stessi in caso di emergenza nelle fasce orarie di chiusura del bar. Le modalità di accesso ai locali da parte della stazione appaltante saranno concordate con il concessionario in sede di verbale di consegna dei locali.

11. La stazione appaltante – o gli Uffici preposti del Palazzo di Giustizia di L. Pigarelli, n. 1 (ed eventualmente del Palazzo di Corso Rosmini 65 a Rovereto) si riserva la facoltà di accesso in qualunque momento ai locali concessi in gestione, per effettuare le verifiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, nonché sulle attrezzature ed i materiali ed alimenti in essi custoditi o per ogni altra esigenza di servizio. A tal fine dovrà essere consentito l'accesso ai locali da parte del personale autorizzato dalla stazione appaltante.

12. È fatto divieto al concessionario di:

- ♣ utilizzare superfici ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, salvo diverso accordo con l'amministrazione concedente;
- mutare la destinazione d'uso dei locali o utilizzare gli stessi e/o gli impianti per scopi diversi da quelli previsti nel presente capitolato;
- ♣ apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- ♣ utilizzare sostanze combustibili per l'alimentazione degli impianti;
- ♣ consentire l'accesso ai locali adibiti alla preparazione del cibo e/o in quelli destinati a dispensa/magazzino a personale estraneo all'organizzazione del concessionario, fatta eccezione per gli incaricati della manutenzione e del controllo (della stazione appaltante ovvero, con riferimento agli oneri manutentivi posti in capo al concessionario, individuati da quest'ultimo);
- ♣ concedere l'uso dei locali, totale o parziale, a terzi.

Art. 3

Spese ed oneri relativi al servizio

1. Sono posti a carico del Concessionario:

- i costi di acquisto, di conservazione e di preparazione dei prodotti posti in vendita;
- i costi relativi all'acquisto, alla manutenzione ordinaria ed al rinnovo di tutti gli accessori d'uso (ad esempio macchine per caffè ed altre bevande, miscelatori, frullatori, centrifughe, forni a microonde, tostapane, spremiagrumi, stoviglie, posate ed altro), che rimarranno di proprietà esclusiva del concessionario;

Le spese riguardanti il consumo di energia elettrica e acqua dei distributori automatici sono rimborsate dal concessionario alla Regione nell'importo forfettario annuo di Euro 1.200,00 (milleduecentoeuro/00) al netto degli oneri fiscali.

- Palazzo di giustizia di L. Pigarelli, n. 1 (ed eventualmente del Palazzo di Corso Rosmini 65 a Rovereto): i costi relativi alle utenze con contatore dedicato e i costi del traffico telefonico (con linea autonoma);

- lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel bar interno e di quelli provenienti dai distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta differenziata; sono compresi la denuncia all'Amministrazione comunale delle superfici occupate, ai fini del pagamento della relativa tariffa rifiuti, ed il ritiro della dotazione minima di sacchi e/o contenitori per la raccolta;
- la pulizia dei pavimenti, degli arredi e di quant'altro presente nei locali e negli spazi ove si svolge il servizio, che l'Impresa curerà direttamente, in modo da garantire la massima igiene ed un conveniente decoro all'ambiente;
- la fornitura di detersivi e strumenti adatti alla pulizia;
- tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'immobile o delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

- i costi di installazione negli spazi individuati per i distributori automatici;

- Palazzo della Regione di Via Gazzoletti, n. 2:

- lo smaltimento dei rifiuti per il servizio in presenza al punto di ristoro n. 3 (buvette).

2. Rimangono a carico della Regione:

- gli oneri relativi all'acquisto, al rinnovo ed alla manutenzione straordinaria dell'arredamento presente nei locali ove si svolge il servizio, nel rispetto delle scelte progettuali concordate dall'Ufficio tecnico e manutenzioni con l'Impresa;
- la manutenzione ordinaria dei locali ove si svolge il servizio ed eventualmente la manutenzione straordinaria degli stessi, in accordo con la Provincia Autonoma di Trento proprietaria dell'edificio.

1. L'Amministrazione regionale assicura, a propria cura e spese, la pulizia e l'igiene dei locali identificati nei punti di ristoro n. **2)** Bar Regione art. 1B.

2. Per quanto riguarda il punto di ristoro n. 3 – Buvette, la pulizia è così disciplinata:

- la pulizia interna del locale Bar – Buvette è posta a carico del Concessionario, che dovrà mantenere le condizioni igienico-sanitarie nel rispetto della normativa vigente;
- la pulizia della sala antistante al locale Bar, situata oltre la saracinesca è a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Il concessionario deve tempestivamente segnalare e richiedere per iscritto alla Stazione appaltante (al massimo entro 24 ore solari) la necessità di **manutenzione straordinaria** sugli immobili e gli impianti nonché, ove sussistano o possano temersi rischi apprezzabili per persone e/o cose, evitarne in misura cautelativa l'uso. La stazione appaltante provvederà ad eseguire i

lavori concordando con il concessionario, per quanto possibile, le modalità e i tempi di realizzazione.

Art. 4

Beni mobili (arredi, attrezzature, elettrodomestici, stoviglie, ecc.) – locale bar interno palazzo di Giustizia – L. Pigarelli, n. 1

1. L'Amministrazione concedente mette a disposizione i locali arredati con i beni mobili risultanti dall'elenco "*Elenco beni bar interno al Palazzo di Giustizia*" che sarà allegato al contratto. La fornitura con posa in opera di **ulteriori** beni mobili (arredi, attrezzature, elettrodomestici, ecc.) non necessari per l'esecuzione del servizio resta a carico del concessionario.

2. La sostituzione e il reintegro di arredi, attrezzature, elettrodomestici nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di guasto non riparabile, sono a carico della Regione quelle risultanti dall'*Elenco beni bar interno al Palazzo di Giustizia*"; la sostituzione degli ulteriori beni mobili non ritenuti necessari per l'esecuzione del servizio resta a carico del concessionario.

3. Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il concessionario deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE).

4. Con riferimento alle caratteristiche costruttive, ai materiali impiegati e agli arredi, si ricorda il rispetto delle prescrizioni di cui al titolo III del D.M. 18.09.2002 "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*" e del DM 19 marzo 2015 "*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/9/2002*".

5. Il concessionario non potrà adibire o utilizzare i beni mobili forniti dall'amministrazione concedente per scopi diversi da quelli previsti nel presente capitolato, salvo diverso accordo. I beni mobili e le attrezzature di cui all'allegato "*Elenco beni bar interno al Palazzo di Giustizia*" non potranno essere allontanati dai locali dei bar e dovranno essere tenuti dal concessionario con la massima cura in modo da garantirne il miglior stato di conservazione e di manutenzione.

6. La stazione appaltante non potrà essere considerata in alcun modo depositaria o custode dell'arredamento, dei beni e delle provviste che il concessionario vorrà tenere nei locali dei bar, rimanendo la custodia e la conservazione di quanto sopra a totale carico e rischio del concessionario stesso.

Art. 5

Ulteriori obbligazioni in materia di sicurezza degli uffici giudiziari

1. Relativamente al servizio di bar interno del Palazzo di Giustizia di Trento, il Concessionario si impegna a rispettare integralmente tutte le disposizioni impartite per esigenze di sicurezza dal Procuratore Generale della Repubblica ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28.10.1993 (in G.U. del 2.11.1993, n. 257), anche se attinenti le modalità di gestione del servizio stesso. Tali disposizioni possono comprendere, a titolo esemplificativo, il divieto di consegna agli utenti di oggetti potenzialmente pericolosi (es. bottiglie di vetro, posate in metallo, ecc.).

2. Il Concessionario è inoltre tenuto a richiedere preventivamente il **NULLA OSTA** al Servizio per la sicurezza della Procura Generale della Repubblica per l'impiego del personale presso i locali del Palazzo di Giustizia. In caso di diniego del nulla osta o di sua successiva revoca, il Concessionario si obbliga a non avviare o a rimuovere immediatamente le unità di personale interessate, senza poter sollevare eccezioni o pretese.

3. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009).

4. La stazione appaltante, tramite personale incaricato, fornirà preventivamente al Concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi all'area operativa e all'attività svolta, al fine di consentire l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza necessarie.

5. Il Concessionario si impegna a informare i propri dipendenti dei rischi segnalati, a vigilare sull'effettiva applicazione delle misure preventive e a garantire un costante controllo sul rispetto delle disposizioni di sicurezza durante l'intera durata dell'attività.

6. Tutte le attività derivante dalla presente concessione deve essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente, a livello europeo, nazionale, regionale e locale, in materia:

- somministrazione alimenti e bevande;
- commercio e igiene degli alimenti;
- urbanistica e destinazione d'uso dei locali;
- sicurezza (inclusi antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- normativa fiscale.

7. Il Concessionario è tenuto, per l'intera durata della concessione, ad adeguare la propria attività a ogni adempimento normativo o prescrizione impartita dalle autorità competenti, con oneri interamente a proprio carico.

Art. 6

Richiamo alla normativa di settore, ai requisiti e alle autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto di concessione

1. Alla data di avvio del servizio, il Concessionario deve essere in possesso dei requisiti e dei titoli abilitativi (di carattere amministrativo e sanitario) previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività commerciali oggetto di concessione, pena la risoluzione del contratto. Durante la vigenza della concessione, il venir meno di uno dei requisiti o titoli abilitativi richiesti dalla normativa determina la risoluzione del contratto.

2. Il Concessionario si impegna inoltre ad acquisire, prima dell'attivazione del servizio, tutte le necessarie autorizzazioni all'erogazione del servizio medesimo, compresa la sottoscrizione di un verbale di consistenza dei locali, a firma congiunta tra Regione e Concessionario.

3. Gli oneri necessari per l'ottenimento o il permanere dei titoli abilitativi/requisiti necessari per l'esecuzione del servizio, sono a totale carico del Concessionario.

4. Ogni attività derivante dalla presente concessione deve essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente (europea, nazionale, provinciale e locale) in materia di somministrazione alimenti e bevande, commercio, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza (nei luoghi di lavoro, antincendio, ecc.), fiscale nonché rispettare la destinazione d'uso dei locali affidati. Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà provvedere ad adeguare la propria attività ad ogni adempimento richiesto da qualsiasi disposizione di legge o dalle competenti autorità, con oneri a proprio carico.

La specificazione in capitolato di alcune prescrizioni normative è volta a richiamare determinati aspetti ma non vuole limitare in alcun modo la piena applicazione della normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto della concessione.

5. Il concessionario garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 852/2004 *sull'igiene dei prodotti alimentari*; si richiamano in particolare l'adozione di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di corrette prassi igieniche, il soddisfacimento dei requisiti generali e specifici contenuti nell'allegato II (es. formazione, requisiti strutturali e gestionali, ecc.).

6. Il concessionario assicura altresì le informazioni relative alla rintracciabilità dei prodotti alimentari che vengono preparati e venduti, nonché dei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, garantendo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento CE N. 178/2002, predisponendo apposita procedura. In ogni momento potrà essere richiesta la documentazione di rintracciabilità della filiera.

7. Il concessionario garantisce ai consumatori le informazioni previste dal Regolamento UE n. 1169/2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*.

8. Tutti i materiali e oggetti di nuova introduzione o oggetto di sostituzione destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, devono essere conformi alla specifica normativa di settore (Regolamento CE 1935/2004).

Art. 7

Preparazione e qualità degli alimenti

1. Per il punto di ristoro n. 1 è vietato l'utilizzo degli avanzi alimentari, in conformità ai principi dell'autocontrollo alimentare (HACCP). Le verdure fresche devono essere accuratamente lavate con l'utilizzo di mezzi idonei a rimuovere residui di terra, microorganismi o contaminanti.

2. Su richiesta dell'utenza, i prodotti obbligatori del bar (pizzette, panini, focacce, piadine) devono essere riscaldati con apparecchiature idonee e nel rispetto delle buone pratiche igieniche. I salumi e formaggi non devono contenere polifosfati aggiunti e il latte deve essere fresco. La composizione dei prodotti confezionati deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. Tutti i prodotti devono riportare chiaramente l'elenco degli ingredienti e degli allergeni secondo il Regolamento (UE) 1169/2011 e tali informazioni devono essere esposte in modo visibile al pubblico.

3. Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, di marche conosciute a livello nazionale o regionale e di ambito CEE e comunque DOP, IGT, STG o Biologici, conformemente alla normativa UE in materia di qualità dei prodotti agroalimentari.

Art. 8

Conservazione e distribuzione

1. I prodotti deperibili come insaccati, formaggi e salse devono essere conservati in apparecchiature refrigeranti a temperatura non superiore a +4 °C, in conformità con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004. È vietato utilizzare prodotti surgelati, fatta eccezione per le brioches da cuocere al momento, e è vietato surgelare prodotti freschi o preparati in sede.

2. Ogni qualvolta venga aperto un contenitore in banda stagnata, se il contenuto non viene immediatamente utilizzato, dovrà essere travasato in altro contenitore di vetro o di acciaio inox o di altro materiale non soggetto a ossidazione. Gli alimenti non confezionati dovranno essere distribuiti mediante apposite pinze oppure dovranno essere contenuti in appositi involucri.

3. I recipienti utilizzati per le bevande dovranno essere trattati con apposita macchina sterilizzatrice. A richiesta saranno utilizzati bicchieri monouso.

4. Gli addetti alla distribuzione non dovranno manipolare denaro durante il servizio, al fine di prevenire contaminazioni crociate.

Art. 9

Criteri Ambientali Minimi

1. Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva di cui al D.M. 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distruzione di acqua di rete ai fini potabili;

2. In particolare, il Concessionario deve assicurare la conformità del servizio che andrà ad espletare alle "specifiche tecniche" e alle "clausole contrattuali" (requisiti degli alimenti, comunicazione, prevenzione e gestione eccedenze alimentari, prevenzione e gestione dei rifiuti, pulizia dei locali e delle superfici, lavaggio stoviglie, formazione del personale, ecc.) e richiamate in più parti all'interno del presente Capitolato.

Art. 10

Qualità dei generi di consumo

1. Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere effettuati dall'affidatario a proprio nome, con esonero espresso della Regione da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.

2. I generi di consumo dovranno essere di ottima qualità e in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio di bar.

3. I generi di consumo previsti dal capitolato dovranno essere garantiti durante l'orario di apertura del bar.

4. I prodotti biologici forniti devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N. 834/2007 del Consiglio e (CE) N. 889/2008 della Commissione e che devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il prodotto deve essere munito di idonea certificazione che attesta la conformità del metodo produttivo al Regolamento CE e di etichettatura rispondente oltre che ai requisiti di legge in tema di etichettatura per i prodotti alimentari anche ai requisiti di etichettatura specifici per i prodotti biologici: nome del produttore preparatore o venditore, nome o numero di codice dell'organismo di controllo, codice di autorizzazione specifico per il prodotto, presenza del logo 13 della UE che individua i prodotti biologici e indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto ("agricoltura UE" se di provenienza unitaria, "agricoltura NON UE" se di provenienza da paesi terzi).

Per prodotti della "filiera trentina" si intendono tutti quei prodotti agricoli e/o agroalimentari i cui ingredienti principali sono stati coltivati, prodotti, lavorati e confezionati in Trentino (ad es. Marchio "Qualità Trentino").

Art. 11

Utilizzo dei Buoni pasto

1. E' prevista la possibilità di utilizzare **il buono pasto** fornito dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol. Tale possibilità dovrà essere attiva al momento di avvio del servizio – o al massimo entro 30 giorni dall'avvio dello stesso - e perdurare per tutta la durata della medesima, anche in caso di modifica o nuova stipula di contratti relativi all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

2. Le modalità di utilizzo del Buono pasto saranno concordate con gli uffici regionali preposti.

Art. 12

Verifiche e lavori, migliorie e innovazioni

1. Durante la concessione la Regione Autonoma di Trento e i Rappresentanti degli Uffici Giudiziari hanno diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione verifiche o lavori che discrezionalmente ritengano necessari previo avvertimento al Concessionario che, tuttavia, non può rifiutarli. Durante l'esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del Concessionario.

2. E' fatto divieto al Concessionario di far eseguire nei locali assegnati, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Istituto concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono acquisite di diritto dall'Istituto senza che il Concessionario possa asportarle, ritenerle o pretendere compensi al termine della concessione.

3. Resta salvo l'obbligo per il Concessionario, qualora l'Amministrazione lo richieda, di rimessa in ripristino dei locali.

Art. 13

Documentazione

1. Il Concessionario è tenuto a produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, la seguente documentazione, in difetto della quale non potrà dare inizio all'attività:

- certificazioni attestanti che tutti gli addetti, compresi i dipendenti, sono in possesso del corso abilitativo della HACCP;
- autorizzazione sanitaria;
- polizza RC (obbligatoria) contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione di alimenti o bevande o dai prodotti distribuiti.

Distributori automatici

Art. 14

Modalità e obblighi per il servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici

1. Sono a carico del concessionario l'installazione e alimentazione dei distributori automatici; la loro manutenzione, nonché la pulizia dell'area circostante, al fine di mantenere adeguate condizioni di decoro e di igiene degli ambienti.

La Regione si riserva altresì la facoltà di richiedere al concessionario del servizio, per sopravvenute esigenze non note al momento della gara, l'installazione di ulteriori distributori automatici di bevande e di alimenti. In caso di esubero la Regione si riserva di richiedere il ritiro dei distributori in eccesso senza sollevare eccezioni al riguardo.

2. Il concessionario, oltre all'impegno di possedere le dovute autorizzazioni e rispettare le vigenti disposizioni sanitarie e le relative norme di igiene e sicurezza, e ad adeguarsi ad eventuali e successive leggi, come previsto nel disciplinare di gara, dovrà altresì:

- esporre in modo visibile all'utenza i prezzi di vendita dei prodotti erogati che dovranno essere uguali, per tipologia di prodotto, in tutti i distributori installati;
- garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati e procedere al periodico controllo dei medesimi;
- garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- apporre sui distributori automatici apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio di assistenza;
- ripristinare il funzionamento dei distributori automatici entro e non oltre 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso; nel caso il guasto non consentisse la riparazione nei termini predetti, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 4 giorni lavorativi, con altra apparecchiatura di caratteristiche uguali o superiori, a proprie cure e spese;
- usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- i distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni antinfortunistiche.

La Regione non sarà responsabile degli eventuali danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

Art. 15

Prodotti posti in vendita a mezzo dei DISTRIBUTORI AUTOMATICI ubicati al Palazzo di Giustizia di L. Pigarelli, n. 1, a Trento e al Palazzo della Regione di Via Gazzoletti, n. 2 - Trento

1. I distributori automatici saranno ubicati nello spazio assegnato presso il Palazzo di Giustizia di L. Pigarelli, n. 1 dovranno essere conformi alla tipologia richiesta:

Totale distributori	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo H	Dispenser solo acqua
2/3	1	1	NO	NO	NO	1

--	--	--	--	--	--	--

2. I distributori automatici saranno ubicati nello spazio assegnato presso il palazzo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, - via A. Gazzoletti 2 e dovranno essere conformi alla tipologia richiesta.

Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori

Totale distributori	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D (*) (Distributore facoltativo)	Dispenser solo acqua
Da 4/5	1	1	1	1	1

Tipologie dei prodotti da erogare

Tipo A = Bevande calde (caffè espresso, caffè decaffeinato, caffè macchiato, latte, cappuccino, tè, cioccolato, caffè d'orzo, ecc.).

BEVANDE CALDE – Descrizione	QUANTITA' MINIMA
Caffè espresso con miscela arabica almeno al 60%	7 g
Caffè macchiato espresso con miscela arabica almeno al 60%	7 g caffè 2,5 g latte
Cappuccino con miscela arabica almeno al 60%	7 g caffè 5 g latte
Caffè decaffeinato	1,5 g caffè 5 g latte
Caffè lungo	7 g
Latte	8 g
Thè	11 g
Bevanda al cioccolato	22 g
Bevanda con orzo	3 g
Bevanda con ginseng	6,5 g

Tipo B = Bevande fredde (acqua minerale naturale: capacità 50 cl., acqua minerale frizzante: capacità 50 cl.; succhi di frutta in cartone; bevande in lattina ecc.);

BEVANDE FREDDE – Descrizione	QUANTITA' MINIMA
Acqua minerale naturale in bottiglia PET	0,50 L
Acqua minerale frizzante in bottiglia PET	0,50 L
Succo di frutta in brick	0,20 L
Succo di frutta o mix di frutta	0,33 L

Thè freddo in PET	0,33 L
Thè freddo in brick o confezione piccola	0,20 L
Bevande gasate (tipo coca fanta, chinotto, acqua tonica) in PET	0,50 L
Bevande gasate (tipo coca fanta, chinotto, acqua tonica) in lattina	0,33 L
Snack salati e dolci – Descrizione	
Patatine (comprese palline o snack al formaggio/mais)	≥ 20 g
Prodotto da forno (compresi crackers, taralli, grissini, schiacciatine, crostini, biscotti salati, bruschettine)	≥ 25 g
Frutta secca in bustina (compresa frutta disidratata e semi)	≥ 25 g
Snack al cioccolato (compresi brownies, barre e tavolette)	≥ 40 g
Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi	≥ 25 g
Merendine (compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, ciambelle) con farcitura assortita	≥ 40 g
Merendine compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, ciambelle) senza farcitura	≥ 30 g
Biscotti secchi	≥ 30 g
Wafer (compresi biscotti ripieni)	≥ 40 g

Tipo C = Panini e gastronomia freschi (almeno 2 prodotti freschi (frutta, yogurt, tramezzini, panini farciti, ecc.)

PRODOTTI FRESCHI – Descrizione	QUANTITA' MINIMA
Tramezzini ripieni	≥ 30 g
Panini (compresi sandwich) ripieni	≥ 120 g
Insalate	≥ 110 g
Frutta fresca	≥ 100 g
Frutta frullata o in polpa	≥ 100 g
Yogurt da bere	≥ 20 g
Yogurt in vasetto	≥ 125 g

Per ogni variazione che il Concessionari intenderà apportare all'elenco dei prodotti o all'elenco dei distributori automatici, dovrà fornire la lista dei prodotti sostitutivi (o dei distributori) che intenderà mettere in vendita.

Art. 16

Posizionamento dei distributori e ulteriori precisazioni del servizio

Il posizionamento dei distributori è comunque subordinato all'assenso ed alle prescrizioni dell'Ente proprietario dei locali e degli spazi, anche laddove sopravvenuti successivamente alla stipula del contratto di concessione.

Il **servizio mediante distributori** automatici comprende le seguenti attività:

- Servizio principale: la gestione economico-funzionale dei distributori interni all'istituzione nei locali delle sedi sopra indicate (come da planimetrie allegate al Disciplinare di Gara) comprensiva del rifornimento dei prodotti.
- Servizi Accessori: i servizi connessi all'esecuzione del servizio a mezzo distributori automatici complessivamente inteso, quali:
 - *l'installazione delle apparecchiature e attrezzature, necessarie all'espletamento del servizio proposto, offerte in gara;*
 - *l'eventuale adeguamento a norma di legge degli impianti elettrici ed idrici (con particolare riferimento alle due sedi di succursale) per l'allacciamento negli spazi tecnici lasciati liberi per tali esigenze, previo assenso dell'Ente proprietario;*
 - *il rifornimento dei distributori con cadenza di almeno tre volte a settimana;*
 - *periodica pulizia degli stessi con cadenza almeno due volte a settimana;*
 - la periodica manutenzione e revisione con cadenza almeno mensile
 - l'eventuale sostituzione delle macchine malfunzionanti e/o danneggiate e/o vandalizzate

Per l'utilizzo dei locali e degli spazi concessi per l'espletamento di tali servizi spetta al gestore aggiudicatario della concessione il pagamento di un Canone Annuo da corrispondere esclusivamente alla Regione T.A.A., come dettagliatamente indicato al successivo art. 6. Per quanto riguarda la definizione delle modalità di determinazione, ripartizione e versamento di tale Canone si rinvia al capitolato ed al regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 70 dell'11.12.2023

La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio in oggetto è strettamente collegata.

Art. 17

Specifiche e requisiti minimi dei prodotti a mezzo dei distributori automatici

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dalle competenti autorità amministrative in tema di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di salubrità degli ambienti di lavoro ed ogni altra norma applicabile al servizio richiesto. I prodotti erogati dai distributori devono essere conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria, alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, i prodotti devono contenere le informazioni obbligatorie degli alimenti previste dalla normativa.

2. Il Concessionario sarà tenuto ad accertarsi che i prodotti venduti tramite i distributori automatici corrispondano ai requisiti e caratteristiche loro propri. I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Il Concessionario si impegnerà a sostituire i prodotti risultanti non idonei per qualità e/o freschezza senza nessun onere per l'Amministrazione, né aumenti di prezzo a carico dell'utenza.

3. Ogni prodotto dovrà essere di prima qualità, e proveniente da primarie ditte produttrici nazionali e/o anche dal mercato equosolidale e dovrà riportare la composizione e data di scadenza e tutte le altre informazioni ai sensi di legge.

4. Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità. Nel caso di distributori semiautomatici, lo zucchero dovrà essere reso disponibile dal concessionario, mediante bustine monodose. I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che esponga in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.

5. I prodotti devono inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti minimi:

a) essere confezionati in stabilimenti o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali/merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita;

b) i prodotti erogati del mercato equo-solidale devono riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come equo-solidali (conformi agli schemi di certificazione e agli standard internazionali del commercio equo e che includano i principi riconosciuti dalle Convenzioni dell'ITO);

c) i prodotti erogati di natura biologica, gli eventuali prodotti Bio, devono essere certificati e garantiti dagli Organismi di Controllo riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

d) i prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari, devono riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio;

e) le caratteristiche merceologiche dei Prodotti dovranno essere indicate sulla confezione o, nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura, sul distributore automatico.

f) Il Concessionario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia per quanto concerne l'etichettatura, il confezionamento e la pubblicità di tutti i Prodotti.

Art. 18

Personale addetto al servizio

1. Richiamando e integrando l'art. 15 di questo capitolato speciale – parte amministrativa, il concessionario gestore del servizio dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal C.C.N.L. e in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie.

2. Nell'esecuzione del servizio, il gestore dovrà avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità, di personale in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio, provvedendo al reintegro del personale assente per malattia, ferie o altro in modo da assicurare, per tutta la durata del contratto in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in questione.

3. Il gestore sarà tenuto ad aggiornare continuamente un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con i dati anagrafici, gli estremi dei documenti di lavoro (assicurativo e attestato di formazione/aggiornamento del personale alimentarista (Legge 11/03 R.E.R. e succ. mod.).

4. Nei riguardi dei propri dipendenti sarà a carico del concessionario ogni onere di sua competenza in osservanza di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto tra il gestore e il personale da lui dipendente. Il gestore dovrà rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi la responsabilità esclusiva dell'adempimento delle vigenti norme igieniche/infortunistiche ed esonerando la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito (D.Lgs. n.81/2008).

5. In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire comunque tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

6. In conformità al disposto dell'art. 2 comma 2, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio l'Impresa trasmette al DEC i nominativi del personale dipendente e dei collaboratori che intende impiegare nel servizio di bar interno al Palazzo di Giustizia. Eventuali variazioni saranno segnalate per iscritto con preavviso minimo di cinque giorni.

7. Il concessionario gestore, nonché gli eventuali suoi dipendenti e collaboratori, devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica.

8. Detti soggetti di cui al comma precedente devono garantire in ogni momento un comportamento corretto e comunque adeguato alla permanenza in locali della Pubblica Amministrazione. La Regione o l'Amministrazione giudiziaria possono chiedere insindacabilmente, per giustificati motivi, delle sostituzioni qualora lo reputino rispondente al proprio interesse.

9. Il personale impiegato nella concessione deve:

- mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale;
- ove necessario, essere munito di appositi dispositivi di protezione individuale forniti dal concessionario;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP ([Hazard Analysis and Critical Control Points](#)) sistema che, per quanto riguarda l'applicazione nel settore alimentare, **identifica, valuta e monitora i pericoli** e i punti critici di controllo nelle varie realtà aziendali di tutta la filiera agroalimentare, dalla manipolazione alla vendita;
- rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- tenere un comportamento discreto, riservato, decoroso e irreprensibile, conformando la propria condotta alle regole di buona educazione e rispetto, nonché al codice di comportamento aziendale della stazione appaltante. Con riferimento a tali tematiche, si rinvia anche all'art 24 del capitolato speciale – parte amministrativa che riporta la specifica clausola di riservatezza a cui è tenuto il Concessionario e il personale impiegato nel servizio;
- osservare tutte le norme regolamentari o disposizioni emanate dalla stazione appaltante; evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività svolta all'interno delle strutture.

Art. 19

Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario, all'atto della stipula del contratto, dichiara di aver adempiuto a tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa sulla gestione del servizio, in particolare per quanto riguarda le norme fiscali e gli adempimenti di natura igienico-sanitaria, le leggi ed i regolamenti locali riguardanti il ramo specifico di attività.

2. Il Concessionario si impegna ad adeguarsi ad ogni nuova norma che venisse emanata dopo la stipula del contratto.

3. Nell'assunzione dei collaboratori, il Concessionario dovrà ottemperare e farsi carico degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, sanciti dalla normativa vigente, secondo gli accordi sindacali di categoria. Il Concessionario dovrà comunicare in forma scritta al Dirigente Scolastico il nominativo, i dati anagrafici ed i numeri telefonici di reperibilità di tutti i collaboratori, anche occasionali.

4. Il Concessionario consegnerà il documento per la regolarità contributiva (DURC), che provvederà a rinnovare per tempo presso gli enti preposti, ogni qualvolta detto documento è prossimo alla scadenza.

5. Il Concessionario riconosce esplicitamente che l'Istituto e il suo legale rappresentante sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per atti o fatti connessi all'esercizio dell'attività, o per danni di qualsiasi natura causati da terzi agli impianti, alla merce o all'attività in generale.

6. Il Concessionario si impegna a rifondere ogni danno, di qualsiasi natura, provocato a cose o a persone per fatti connessi con l'esercizio dell'attività.

7. Il Concessionario è responsabile sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi dell'esecuzione del servizio assunto. Egli è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti nei confronti degli utenti, nonché degli eventuali danni che, dal personale o dai mezzi impiegati, possano derivare all'Istituto o a terzi.

Art. 20

Controlli

1. La Stazione Appaltante può, nelle modalità che riterrà più opportune, in ogni momento e senza preavviso, eseguire controlli o ispezioni sul servizio e sui locali ove esso si svolge, al fine di verificarne la conformità ai presenti accordi.

2. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, si indicano come oggetto di controllo:

- data scadenza dei prodotti;
- rispetto dei prezzi di listino;
- caratteristiche ed impiego dei detergenti;
- modalità di sgombero dei rifiuti;
- stato igienico degli impianti e dei locali;
- qualità prescritta;
- quantità prescritta;
- modalità di stoccaggio e temperatura dei frigoriferi;

- modalità di preparazione, conservazione e distribuzione di cibi e bevande;
- comportamento degli addetti verso gli utenti;
- abbigliamento e pulizia personale degli addetti;
- presenza costante dei prodotti merceologici obbligatori al banco di somministrazione;
- osservanza della manutenzione ordinaria dei locali.

2. Inoltre si effettueranno prelievi di campioni alimentari e non. Il personale della gestione non dovrà interferire sulla procedura di controllo.

3. Gli incaricati al controllo non dovranno muovere alcun rilievo al Concessionario, ma presentare relazione scritta e dettagliata al Direttore dell'Esecuzione.

4. Il Direttore dell'esecuzione farà pervenire al Concessionario, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate.

5. Il Concessionario, entro 10 (dieci) giorni, potrà fornire le controdeduzioni del caso. Qualora queste ultime non fossero accolte, il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione, lo comunicherà per iscritto al Concessionario che, entro i successivi 8 (otto) giorni, dovrà uniformarsi alle prescrizioni.

Art. 21

Divieti

1. Sono tassativamente vietati, senza preventivo consenso dell'Istituto, lo spaccio di materiali diversi da cibi o bevande, come pure la distribuzione (anche gratuita) di omaggi e/o gadgets.

2. E' parimenti vietata la gestione e/o il supporto e/o la pubblicità a concorsi a premi, raccolte di punti e simili iniziative, nonché l'introduzione nel locale di giochi di qualsiasi genere.

3. E' tassativamente esclusa la vendita, o comunque lo spaccio anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche o di cibi contenenti sostanze alcoliche qualunque sia il loro contenuto di alcool.

4. E' fatto divieto di fumo, comunque generato, anche se da dispositivi a vapore (cosiddette sigarette aromatizzate - elettroniche) in tutti i locali dati in concessione per la gestione bar. Gli obblighi da parte del Concessionario attengono all'esposizione di cartelli con l'indicazione del divieto, della norma che lo impone e delle sanzioni applicabili.

5. E' tassativamente vietato preparare generi alimentari da distribuire ad altre sedi di ristoro.

6. E' divieto assoluto far entrare, durante le attività didattiche, mezzi di trasporto anche per carichi e scarichi e di sostare di fronte all'ingresso sul passo carraio.

Art. 22

Disposizioni in materia di sicurezza

1. Il Concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso delle attività previste dal presente capitolato le disposizioni in

tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D. Lgs.81/2008 e s.m.i. e alla direttiva macchine, impianti ed attrezzature di lavoro.

2. Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.

3. E' a carico il Concessionario la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai sensi del D.L. 81/2008 della C.M. del Lavoro 102/95 e dei documenti emessi dalla Comunità Europea e successive modifiche ed integrazioni. E' altresì a carico il Concessionario la redazione e l'applicazione del manuale di autocontrollo HACCP, per la specifica attività svolta, disposto dal D.lg.155/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 23

Disposizioni di fine contratto

1. Al termine del contratto, il Concessionario deve restituire gli spazi e gli impianti dati in concessione. La restituzione deve essere in linea con quanto riportato nel verbale di consegna redatto alla stipula del contratto, salvo il normale deterioramento d'uso. In caso di mancato accordo, la valutazione sarà demandata ad un perito scelto dalle parti o, in mancanza, nominato dal Tribunale di Trento.